



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Luigi Cirillo	Presidente
Carlo Efisio Marrè Brunenghi	Giudice
Guido Tarantelli	Giudice relatore

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **23856** del registro di Segreteria, promosso da:

da

Procura presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria della Corte dei conti, PEC: calabria.procura@corte-conti-cert.it

attore

nei confronti di

MINICHINI FILOMENA, nata il 21.04.1953 a Catanzaro (MNCFMN53D61C352Q), rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall’Avv. Danilo Iannello (NNLDNL80L04C352S – pec danilo.iannello@avvocraticatanzaro.legalmail.it) presso il quale è domiciliata alla Via F. Crispi 18;

MONTUORO DOMENICO, nato il 17.07.1958 a Tiriolo (CZ) (MNTDNC58L17L177S), rappresentato e difeso, giusta procura

in atti dall'Avv. Danilo Iannello (NNLDNL80L04C352S – pec danilo.iannello@avvocraticatanzaro.legalmail.it) presso il quale è domiciliato alla Via F. Crispi 18

convenuti

- esaminati gli atti e i documenti di causa;
- nella pubblica udienza del 14.5.2024, data per letta la relazione sul consenso delle parti e udito il S.P.G. dott. Gianpiero Madeo e per i convenuti Montuoro Domenico e Minichini Filomena l'Avvocato Aiello Antonio, per delega del difensore costituito Avvocato Iannello Danilo, il quale concludeva come da verbale di udienza.

FATTO

1. Con atto di **citazione** depositato in data 11.12.2023 la Procura Regionale citava in giudizio i convenuti per sentirli condannare al pagamento a favore dell'Erario, e segnatamente e dell'Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro, della somma complessiva di euro 30.757,51, oltre ad accessori di legge e spese di giustizia.

A sostegno della propria domanda, in punto di **fatto**, la Procura riferiva che a seguito della notizia di danno del 22 aprile 2020 (articolo di giornale sul quotidiano "Gazzetta del sud" dal titolo "Assenteismo all'Asp e al Pugliese Ciaccio, a Catanzaro 57 indagati fra dirigenti e dipendenti") la Guardia di Finanza in data 25 maggio 2020 trasmetteva apposita segnalazione di danno, specificando che nell'ambito del parallelo procedimento penale

erano stati rilevati numerosi casi di assenteismo fraudolento da parte di centodieci dipendenti e dirigenti dell'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro e dell'Ospedale Pugliese-Ciaccio in servizio presso la palazzina sita in Catanzaro alla via Cortese, 25, denominata convenzionalmente "Madonna dei Cieli", a cui facevano seguito diverse ordinanze emesse dal Tribunale del riesame di Catanzaro a seguito dell'appello presentato da alcuni indagati sull'ordinanza del GIP applicativa di misure cautelari.

Veniva altresì indicato che l'Amministrazione si era attivata per il recupero delle somme indebitamente erogate nei confronti dei dipendenti infedeli, producendo la Determina Dirigenziale n. 4643 del 29 settembre 2020 dell'ASP e gli atti del procedimento penale fino al rinvio a giudizio degli indagati e specificato che il procedimento disciplinare era stato sospeso.

La Procura affermava che le indagini si erano basate sulle risultanze della videosorveglianza effettuata nei confronti dei dipendenti in servizio presso gli uffici posti ai piani seminterrato, primo e terzo degli uffici siti nel plesso edilizio di via Vinicio Cortese, 25 in Catanzaro (al fine di controllare i tre ingressi all'edificio ed i quattro lettori di badge presenti di cui due in uso all'Asp e due all'Ospedale Pugliese Ciaccio), nonché informazioni acquisite durante l'attività di indagine, anche a mezzo di servizi di osservazione, controllo e pedinamento onde escludere la presenza di giustificazioni circa l'apparentemente immotivata assenza dal luogo di servizio da parte dei convenuti.

Inoltre, la Procura riferiva che da informazioni dell'Avv. Prejanò, Dirigente responsabile dell'Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane, era risultato che i dipendenti amministrativi in servizio presso lo stabile di Via Cortese erano abilitati a registrare la propria presenza in servizio non solo presso i due lettori badge presenti nella sede, ma anche in uno qualunque degli undici lettori in uso nell'Azienda Ospedaliera e, pertanto, la verifica sulle timbrature effettuate è stata estesa a tutti i lettori.

Inoltre, era stato rilevato che non sussisteva una regolamentazione aziendale relativa alle uscite da servizio prima del mese di gennaio 2018, e, pertanto, al fine di escludere che qualche dipendente potesse essersi allontanato dal luogo di lavoro per motivi di servizio, si era provveduto a richiedere ad ogni responsabile di Struttura Operativa Complessa, quali dipendenti erano autorizzati a svolgere il proprio servizio al di fuori della struttura di Madonna dei Cieli, con la precisazione della tipologia di servizio e delle uscite effettivamente effettuate, per il periodo decorrente da dicembre 2016 ad aprile 2017.

Dai riscontri effettuati erano state rilevate plurime condotte di assenteismo riferibili, tra gli altri, ai convenuti Matteini Anna ("Coadiutore Amministrativo - cat. B" in servizio presso la Struttura Organizzativa Semplice Formazione con orario articolato in cinque giorni settimanali, come segue: dal lunedì al venerdì: 08.00 – 14.00 con rientro pomeridiano il lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00); Montuoro Domenico ("Assistente

amministrativo - cat. C” in servizio presso la Struttura Organizzativa Complessa Risorse Umane con orario articolato in cinque giorni settimanali, come segue: dal lunedì al venerdì: 08.00 – 14.00 con rientro pomeridiano il lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00.); *Minichini Filomena* (“Collaboratore Amministrativo - cat. D” in servizio presso la Struttura Organizzativa Complessa Risorse Umane con orario articolato in cinque giorni settimanali, come segue: dal lunedì al venerdì: 08.00 – 14.00 con rientro pomeridiano il lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00.); *Merola Michele* (“Coadiutore Amministrativo - cat. B” - in servizio presso la Strutture Organizzativa Semplice Patrimonio con orario articolato in cinque giorni settimanali, come segue: dal lunedì al venerdì: 08.00 – 14.00 con rientro pomeridiano il lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00), richiama il proposito nella denuncia di danno con i prospetti di ogni singolo episodio di assenza per ogni dipendente.

In particolare, l’istruttoria consentiva di accertare che per tutte le assenze indicate non risultavano giustificativi quali permessi richiesti dal dipendente e/o altre autorizzazioni rilasciate dall’azienda di appartenenza, o altri titoli di varia natura che ne consentissero l’assenza (specificando che non erano stati conteggiati i diversi minuti in cui il dipendente s’intrattiene in altri luoghi all’interno del complesso e, nello specifico, le diverse occasioni nelle quali sono stati visti nelle adiacenze del cancello principale e/o all’entrata degli uffici).

Veniva poi precisato che nel parallelo procedimento penale, in data 17 aprile 2020 il Pubblico Ministero aveva chiesto il rinvio a giudizio anche per gli indagati Matteini, Montuoro, Minichini e Merola per i reati di cui agli artt. 81, comma 2 c.p., 640, comma 1 e 2 c.p., 55-quinquies d.lgs. 165/2001, poi disposto dal GIP di Catanzaro con decreto del 16 aprile 2021 ed attualmente il procedimento penale risulta pendente.

Rispetto a tali contestazioni veniva notificato l'invito a dedurre a cui seguivano le deduzioni degli invitati e l'audizione di Matteini e Merola, la cui posizione veniva archiviata a seguito di attività di indagine post-invito comunicata alle parti.

In punto di **diritto** la Procura rappresentava che le risultanze istruttorie indicavano che i convenuti si sono assentati ingiustificatamente dal posto di lavoro, per il tramite di condotte fraudolente indirizzate ad attestare falsamente la propria presenza in servizio, con allontanamento dal posto di lavoro in carenza di alcuna autorizzazione o giustificazione, senza strisciare il proprio badge sul rilevatore marcatempo.

La volontarietà della condotta veniva indicata nella consapevolezza di dover registrare la proprio uscita dalla sede di lavoro e nel modus operandi.

Nello specifico venivano riscontrate assenze dal servizio non registrate nel sistema di rilevazione delle presenze per:

- Montuoro Domenico complessivamente pari a 13 ore, 48 minuti e 22 secondi;

- Minichini Filomena complessivamente pari a 11 ore, 56 minuti e 32 secondi.

Assenze ingiustificate (allontanamenti senza utilizzare il badge) dimostrate dalle videoregistrazioni effettuate dalla GDF.

Veniva dunque richiamata la violazione dello specifico obbligo del pubblico dipendente del rispetto dell'orario di lavoro, presupposto per definire la misura della prestazione dovuta dal dipendente e della retribuzione spettante, nonché la previsione dell'art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 sulla disciplina l'orario di lavoro del pubblico dipendente con l'indicazione anche delle forme di controllo obiettivo e di tipo automatizzato e dell'utilizzo obbligatorio del badge, gli articoli 55-quater e 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001 sulle specifiche sanzioni disciplinari e penali nelle ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio.

La Procura indicava il **pregiudizio economico** arrecato all'erario ammonta complessivamente ad € 363,59, somma determinata moltiplicando le ore di assenze ingiustificate di ogni dipendente per la retribuzione oraria contrattualmente prevista come da seguente prospetto:

Montuoro Domenico ore di assenza 13:48:29, retribuzione oraria media € 14,13 e danno patrimoniale € 190,55;

Minichini Filomena ore di assenza 11:56:32, retribuzione oraria media 14,96 e danno patrimoniale € 173,04, per un totale di € 363,59.

La Procura contestava poi altra voce di **danno derivante dall'interruzione del sinallagma contrattuale**, che si è verificato a causa delle ripetute e diffuse condotte assenteiste, in quanto *“hanno percepito una retribuzione per le ore effettivamente lavorate per una prestazione lavorativa del tutto inadeguata a quella a cui erano contrattualmente impegnati”*; danno che veniva così contestato:

- Montuoro ha posto in essere 22 episodi di assenteismo e
- Minichini ha posto in essere 20 episodi di assenteismo.

Lamentava, dunque, che i dipendenti contrattualmente erano impegnati a fornire una prestazione lavorativa continua secondo uno specifico orario di lavoro, mentre in realtà hanno reso una prestazione discontinua, violando così il sinallagma contrattuale (interrotto a causa della violazione del rapporto fiduciario di pubblico impiego che lega indissolubilmente il dipendente alla P.A. di appartenenza) e fornendo una prestazione lavorativa qualitativamente inadeguata.

A tale titolo veniva contestato un danno erariale, quantificato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c., nella misura di € 2.663,96 pari al 30% della retribuzione percepita nel periodo in cui sono state riscontrate le condotte illecite al netto della quota di retribuzione contesta come danno patrimoniale diretto, come di seguito evidenziato:

- Montuoro Domenico (gen-17 e mar-17) Retribuzione percepita al netto del danno patrimoniale diretto 3.924,44 e

relativo Danno erariale 30% € 1.177,33

- Minichini Filomena (mar-17 e apr-17) Retribuzione percepita al netto del danno patrimoniale diretto € 4.955,44 e relativo Danno erariale 30% € 1.486,63.

Quanto poi al **danno all'immagine dell'Amministrazione** di appartenenza cagionato da tale condotta assenteista, veniva rappresentato che la fattispecie di danno contestata è quella derivante dalla falsa attestazione della presenza in servizio da parte del pubblico dipendente disciplinata dall'art. 55-quinquies del d.lgs. 165/2001 e, quindi, la previsione di un'autonoma ipotesi di perseguibilità del danno all'immagine della P.A., svincolata dal previo accertamento con sentenza passata in giudicato, per le ipotesi di condanna del pubblico dipendente per un reato contro la pubblica amministrazione.

Ipotesi speciale di danno all'immagine non eliminata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 61/2020 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo, terzo e quarto periodo dell'art. 55-quater, comma 3- quater.

Infatti, la Consulta non ha ricompreso nella propria pronuncia di incostituzionalità il predetto art. 55-quinquies, così come ha limitato la pronuncia di incostituzionalità del comma 3-quater ai soli aspetti procedurali (secondo e terzo periodo) e alle modalità di quantificazione del danno non patrimoniale (quarto periodo). Di tal che è evidente che la pronuncia della Consulta non ha travolto a cascata anche il secondo comma dell'art. 55-

quinquies, ma, secondo una interpretazione letterale e soprattutto sistematica, di tale normativa, indirizzata a sanzionare con particolare veemenza l'assenteismo fraudolento nella P.A., ha sortito l'unico effetto di riportare il secondo comma dell'art. 55-quinquies alla sua formulazione originaria, che prevedeva la punibilità del danno all'immagine tout-court (Corte conti, Sez. II appello, sent. n. 140/2020 e sent. n. 146/2020).

Quanto alla prova del danno, non potendo configurarsi come una sorta di sanzione da applicarsi automaticamente a carico del dipendente pubblico infedele veniva indicato l'enorme risalto mediatico nazionale ed internazionale della vicenda; in particolare sulla stampa nazionale (La Notizia del 24.04.2020 – “*Nep-pure il virus ferma i furbetti del cartellino*”; - La Stampa del 24.04.2020 – “*Spesa e poker in orario di lavoro. In 15 sospesi dall'ospedale*”; - Libero del 24.04.2020 – “*Timbravano e poi si davano al poker. Indagati in 57*”), la stampa regionale (Gazzetta del Sud Catanzaro del 23.04.2020 – “*Il caso del pensionato stakanovista*”; - Gazzetta del Sud Reggio Calabria del 24.04.2020 – “*Assenteisti nella sanità, 57 indagati*”; - Gazzetta di Parma del 24.04.2020 – “*Furbetti. Sotto l'ombrello per strisciare il cartellino*”; - Giornale di Sicilia del 24.04.2020 – “*Furbetti del cartellino all'Asp e in ospedale*”; - Il Giornale di Calabria del 24.04.2020 – “*Indagati 57 furbetti del cartellino*”; - Il Giornale di Vicenza del 23.04.2020 – “*Furbetti del cartellino in Asp e Ospedale*”; - Il Quotidiano del Sud Catanzaro del 24.04.2020 – “*Indagini concluse*”).

per 57 dipendenti di cui 15 sospesi"; - La Sicilia del 24.04.2020

- *"Furbetti del cartellino in Asp e ospedale, 15 sospesi"*; - Roma

del 24.04.2020 - *"Sanità, furbetti del cartellino: 57 indagati"*), sul

Web (- Affaritaliani.it del 23.04.2020 - Agenparl.eu del

23.04.2020 - Adnkronos del 23.04.2020 - Ansa Calabria.it del

23.04.2020 - Ansa.it del 23.04.2020 - Approdonews.it del

26.04.2020 - Calabriadirettanews.com del 23.04.2020 - Catan-

zaro Informa.it del 23.04.2020 - Catanzaro Gazzetta del sud.it

del 23.04.2020 - Catanzaro Informa.it del 23.04.2020 - Catan-

zaro Informa.it del 23.04.2020 - Catanzaronews.com del

23.04.2020 - Catanzaro tv.it del 28.04.2020 - Centropagina.it

del 23.04.2020 - CN24.it tv news - Corriere della Calabria del

23.04.2020 - Corrieredellacalabria.it del 23.04.2020 - Costaio-

nicaweb.it del 12.05.2020 - Gazzetta del Sud online del

23.04.2020 - Giustizianews.24.it del 23.04.2020 - Il Fatto.it del

23.04.2020 - Il Giornale di Calabria.it del 23.04.2020 - Il Mat-

tino.it del 23.04.2020 - Il Meridio.it del 23.04.2020 - Il Messag-

gero.it del 23.04.2020 - Il Quotidiano del Sud Catanzaro del

23.04.2020 - Il Sole24.com del 23.04.2020 - Il Valore Italiano.it

del 23.04.2020 - Il Messaggero.it del 23.04.2020 - Ilfattoquoti-

diano.it del 23.04.2020 - La Nuova Calabria del 23.04.2020 - La

Repubblica del 23.04.2020 - Lacnews24.it del 23.04.2020 - La-

metino.it del 23.04.2020 - Lettoquotidiano.it del 23.04.2020 -

Liberoquotidiano.it del 23.04.2020 - Mediaset TGCOM24 del

23.04.2020 - Nuovo Sud.it web2 del 23.04.2020 - Piana

Informa.it del 23.04.2020 - Quicosenza.it del 23.04.2020 - Redazione Ansa Catanzaro del 23.04.2020 - Repubblica.it del 23.04.2020 - SKY TG24 del 23.04.2020 - Soveratoweb.com del 23.04.2020 - Strettoweb.com del 23.04.2020 - Telenicosia.it - Tgcal24.it del 23.04.2020 - Thesocialpost.it del 28.04.2020 - Today.it del 23.04.2020 - UnioneSarda.it del 23.04.2020 - Zoom24.it del 23.04.2020), sulla Radio (Rai Radio 1 Basilicata del 23.04.2020 - Rai Radio1 GR1 del 23.04.2020 - Rai Radio2 GR” del 23.04.2020) e sulla televisione (- CANALE 5 – TG5 edizione delle ore 13:30 del 23.04.2020 - ITALIA 1 - Studio Aperto edizione delle ore 12:39 del 23.04.2020 - RAI 3 CALABRIA – edizione delle ore 12:00 del 23.04.2020 - SKY TG24 – edizione delle ore 13:00 del 24.04.2020).

Inoltre, veniva richiamato anche il clamore mediatico relativo alla vicenda penale per i fatti contestati.

Con riferimento alla quantificazione del danno all'immagine la Procura indicava la valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza (SS.RR. della Corte dei Conti con la sentenza n. 10/QM/2003) evidenziando nel caso in esame il discredito di difficile rimarginazione, inducendo a ritenere equa una quantificazione pari a sei volte lo stipendio percepito dai responsabili all'epoca dei fatti, in considerazione della gravità delle condotte poste in essere, evidenziate dalla circostanza che tutti i dipendenti in questione sono stati rinviati a giudizio in sede penale.

Quindi quantificava il danno arrecato all'immagine dell'Asp di

Catanzaro, in complessivi € 27.729,96 ripartito tra i singoli con-

venuti nei seguenti termini:

- Montuoro Domenico € 12.344,40 (sestuplo di € 2.057,40);

- Minichini Filomena € 15.385,56 (sestuplo di € 2.564,26).

Infine, in **replica alle deduzioni difensive degli invitati** la Procura precisava quanto segue.

Sulla dipendenza dell'attività istruttoria svolta dalla Procura contabile nei confronti del parallelo procedimento penale richiama la separatezza dei due giudizi e pur nell'autonomia di giudizio indicava che le risultanze del processo penale sono pienamente utilizzabili e valide, anche al di fuori di tale ambito e segnatamente in quello contabile per l'affermazione della sussistenza, anche in questa sede, del dolo.

Sull'assenza di prova dell'alterazione del sinallagma indicava che è provato dalla circostanza per cui il dipendente ha percepito una retribuzione prevista per una prestazione lavorativa differente da quella resa. Il contratto di lavoro prevedeva una prestazione di lavoro continua per una certa durata e, invece, è stata resa una prestazione discontinua per durata differente e, dunque, inadeguata.

Sull'assenza di prova del danno di immagine richiama le argomentazioni prospettate nella parte che precede.

Quindi la Procura **concludeva** per la condanna a titolo di dolo dei convenuti rispettivamente per Montuoro Domenico €

13.712,28 e per Minichini Filomena € 17.045,23.

2. Con **decreto presidenziale** n. 501 dell'11.12.2023 veniva fissata l'udienza per la discussione il giorno 14 maggio 2024, ritualmente notificato ai convenuti, unitamente all'atto di citazione.

3. Quindi venivano depositate le **memorie di costituzione dei convenuti**, nelle quali si replicava come segue.

3.1 La convenuta **Minichini Filomena** si costituiva in giudizio con memoria del 18.4.2024, formulando alcune precisazioni in ***fatto*** e segnatamente:

- i singoli episodi di cui si discute (16) erano circoscritti in un arco temporale di 4 mesi decorrenti dal 9.12.2016 al 7 aprile 2017 e avrebbero comportato un'indebita percezione di retribuzione pari ad €173,04, anziché la diversa somma, indicata a pag 14 dell'atto di citazione, di €363,59 (ottenuta sommando impropriamente le retribuzioni incassate indebitamente da Montuoro Domenico e Minichini Filomena);
- contrariamente a quanto dedotto in citazione la convenuta non era stata raggiunta da alcun procedimento cautelare e le ordinanze emesse dal Tribunale per il riesame riguardavano altri soggetti.

In punto di ***diritto*** la convenuta eccepiva l'intervenuta **prescrizione** poiché l'ultima retribuzione "*asseritamente viziata*" dal pagamento di minuti non lavorati era quella di aprile 2017.

Contestava poi la *ricostruzione dei fatti operata dalla Guardia di*

Finanza che avrebbe effettuato in autonomia, senza alcun contraddittorio alla presenza di un legale, il riconoscimento dei convenuti, confrontando i documenti acquisiti dai rispettivi Comuni di residenza con le videoregistrazioni acquisite con i dispositivi tecnici (telecamere).

Contestava altresì la mancanza di prova sia del fatto che vi fosse un regolamento interno sino al 2018 che non consentisse l'allontanamento temporaneo dal servizio senza timbratura sia dell'assenza di autorizzazione.

Inoltre, la convenuta eccepiva l'assenza di sentenza di condanna che ricostruisca e/o confermi il fatto secondo la ricostruzione operata dalla Procura della Corte dei Conti, essendovi solo un processo penale pendente.

Venivano altresì eccepite l'assenza di dolo e/o colpa grave nonché l'assenza di danno, in quanto la convenuta aveva svolto durante il periodo in esame, dall'1.12.2016 al 30.04.2017, lavoro straordinario non retribuito per 1004 minuti pari ad 18 ore circa, dunque, per un periodo di tempo maggiore di quello contestato (11 ore 56 minuti e 32 secondi).

Veniva contestato anche il criterio di determinazione del danno e la circostanza che la Procura giustificava la liquidazione valutando anche periodi non presi in considerazione negli atti di indagine.

3.2 Il convenuto **Montuoro Domenico** si costituiva in giudizio in data 18.4.2024 contestando la ricostruzione della Procura ed

articolava difese sostanzialmente sovrapponibili a quelle della convenuta Minichini (eccetto che per le argomentazioni relative alle ore di straordinario non retribuito effettuate) e concludeva chiedendo il rigetto della domanda per intervenuta prescrizione, in subordine il rigetto nel merito poiché infondata sia in fatto che in diritto e in estremo subordine “*la riduzione del quantum debeatur essendo le varie voci di danno palesemente prive di riscontro oggettivo e/o non dipendenti dalla volontà della sig.ra Minichini Filomena*”.

4. All'udienza del 14 maggio 2024 per la Procura regionale il S.P.G. dott. Gianpiero Madeo si riportava al contenuto dell'atto di citazione e chiedeva il rigetto di tutte le eccezioni preliminari e di merito.

In particolare, sull'eccezione della convenuta Minichini che nel periodo dal 01/12/2016 al 30/04/2017 avrebbe effettuato, per oltre 18 ore, lavoro straordinario non retribuito, precisava che l'eccezione era infondata, in quanto dai riscontri effettuati risultava che la stessa aveva effettuato delle eccedenze orarie, ma risultavano dei giorni in cui aveva effettuato meno ore lavorative e delle giornate in cui era stata assente, senza l'indicazione della causale dell'assenza.

Il Pubblico Ministero concludeva insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione e chiedeva la condanna dei convenuti.

L'Avvocato Aiello, presente per entrambi i convenuti,

eccepiva che le uniche prove su cui si basa la contestazione della Procura erano delle videoriprese, che non erano mai state riconosciute dai propri assistiti, per cui le cui contestazioni non avevano alcun fondamento e non si può dare per certo che determinati dipendenti si siano allontanati; inoltre, non sarebbero stati dimostrati i fatti, il nesso di causalità tra il fatto e l'evento, il dolo e la colpa grave.

Veniva poi evidenziato che nel periodo contestato la dipendente Minichini aveva effettuato ore lavorative superiori a quelle contrattualizzate, escludendo sia un danno sia un intento doloso o colposo da parte del dipendente, teso a frodare il datore di lavoro. Quindi si riportava alla memoria depositata ed insisteva nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate.

La causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare l'**eccezione di prescrizione**, formulata dai convenuti, è infondata e deve essere respinta.

In particolare, viene eccepito che l'ultimo pagamento degli emolumenti stipendiali non dovuti in favore dei dipendenti è avvenuto nell'aprile 2017.

Sul punto si osserva che nel caso in esame si ravvisa una ipotesi di occultamento doloso, in ragione della volontaria mancata smarcatura con il badge dell'uscita dalla sede di servizio, rappresentando una falsa attestazione della presenza in servizio, con l'effetto che il dies a quo deve essere individuato il 25 maggio

2020, quando la Procura contabile ha ricevuto la segnalazione di danno da parte della Guardia di Finanza.

Sul punto si osserva che ciò che rileva, perché possa affermarsi la prescrizione dell'azione erariale, è la conoscibilità obiettiva del danno (e non della condotta) da parte del danneggiato (anche se è imputabile a condotta di terzo, e a prescindere dal concorso del singolo convenuto) e da tale momento che decorre il *dies a quo* della prescrizione; tuttavia, nell'ipotesi in cui la condotta stessa del convenuto sia stata tale da precludere la conoscibilità del danno – come nel caso di specie, in cui non vi è stata la dovuta smarcatura del badge in uscita – viene in rilievo il momento della conoscenza effettiva del danno (in termini, Corte dei conti, Sezione III centrale, n. 203/2019).

Peraltro, dal decreto di rinvio a giudizio risulta che l'Azienda Ospedaliera, soggetto danneggiato, si è costituita parte civile nel giudizio penale 5833/2016 RGNR e quanto alla natura interruptiva della prescrizione dell'atto di costituzione di parte civile nel giudizio penale si evidenzia che la giurisprudenza, a cui il Collegio intende aderire, ritiene che essa abbia effetto permanente, ossia fino alla definizione del giudizio penale (Terza Sez. Centr. App., n. 421/2021 “*la costituzione di parte civile nel processo penale ha effetto interruttivo permanente della prescrizione dell'azione risarcitoria fino alla definizione del processo (in termini Cass. Civ. Sezioni Unite 8348/2013, Corte conti SS.RR. QM/8/2004 e Sez. II Centr. 58/2021 e 478/2019: in termini su*

analoga questione questa Sezione 2/2021)” e ancora “La giurisprudenza contabile è univoca nel ritenere che la costituzione di parte civile interrompa il termine di prescrizione, con effetto permanente, ai sensi degli artt. 2943 e 2945, comma 2, c.c. (Corte dei conti, sez. Terza d’Appello, sentenza n. 19/2007, n. 330/2007; Prima d’Appello n. 29/2007; Terza d’Appello n. 73/2007; Seconda d’Appello n. 137/2006; Sezione Prima n. 65/2007, n. 184/2007; Sezioni Riunite n. 8/2004/QM). L’effetto interruttivo permanente della prescrizione, garantito dalla costituzione di parte civile opera, infatti, quando il processo penale è “instaurato per i medesimi fatti per i quali si è agito in sede di responsabilità amministrativa” (cfr. Corte conti, sez. I appello, 2.3.2015 n. 200)” (Sez. II Centrale Appello, sent. n. 367/2022).

Nel caso in esame, il procedimento penale non risulta ancora concluso, come indicato dalle stesse parti, e, per tali ragioni, l’eccezione di prescrizione è infondata e va respinta.

2. Nel **merito** la domanda della Procura regionale deve essere accolta parzialmente nei limiti che seguono.

2.1 Va premesso che le **indagini della Guardia di Finanza** hanno documentato (attraverso il posizionamento delle telecamere nei tre ingressi adiacenti all’edificio di via Cortese n. 25 in Catanzaro che i convenuti si sono certamente assentati a più riprese, e dunque con più condotte frazionate nel tempo e distribuite in un arco temporale di quattro mesi tra il dicembre 2016 ed il marzo 2017, dal luogo di lavoro sito nell’edificio denominato

“Madonna dei Cieli”, e che tale condotta reiterata in tale arco temporale ha determinato 13 ore, 48 minuti e 22 secondi di assenza dal luogo di lavoro da parte di Montuoro Domenico e di 11 ore, 56 minuti e 32 secondi di assenza da parte di Minichini Filomena.

Si è pertanto innanzi a diverse ipotesi di assenteismo ingiustificato, con conseguente retribuzione oraria indebita e danno erariale conseguente che il Pubblico ministero ha indicato nei termini che seguono:

- il **danno erariale diretto** pari alla retribuzione oraria media nel periodo di riferimento;
- il **danno erariale “indiretto” da interruzione del segnale contrattuale** reiterato nel tempo e quantificato in via equitativa;
- il **danno all’immagine** derivante dalla falsa attestazione della presenza in servizio ex art. 55-quinquies del D. lgs. n. 165/01 sul presupposto del *clamor fori* che ha caratterizzato la vicenda, e quantificato nella retribuzione lorda mensile moltiplicata per 6 (in quanto, ad avviso dell’attore, il riverbero di questa tipologia di danno è superiore ai 4 mesi in cui le condotte fraudolente sono state appurate).

3. Sul danno erariale indiretto

L’ordine logico delle questioni da trattare è rimesso al prudente apprezzamento del Collegio che, per ragioni di opportunità, ritiene necessario scrutinare dapprima la voce di danno erariale

indiretto, declinato in termini di danno da interruzione del sinallagma contrattuale, la cui richiesta è infondata e non può essere accolta.

Infatti, la Procura regionale, documentata la condotta assenteistica dei convenuti, ha ipotizzato una fattispecie di danno indiretto derivante da una alterazione del sinallagma contrattuale (andandolo a quantificare poi in via equitativa ex art. 1226 c.c. nel 30% della retribuzione percepita nel periodo considerato).

Tuttavia, il prospettato danno indiretto resta solo un'ipotesi di danno priva di riscontro probatorio, non essendo fornita alcuna prova sul fatto che la condotta contestata abbia effettivamente inciso sul sinallagma contrattuale (inteso come equilibrio tra retribuzione concessa e qualità/quantità della prestazione lavorativa resa) cagionando un danno che deve necessariamente essere identificato in un qualcosa di diverso ed ulteriore da quello patrimoniale, ossia la retribuzione indebitamente percepita per le ore non lavorate in contestazione.

Diversamente la Procura contabile non offrendo alcun elemento di prova ha ritenuto che la mera circostanza dell'assenza dal posto di lavoro per le ore indicate possa costituire *ipso facto* evidenza di un danno (ulteriore) rispetto a quello di aver percepito compenso senza aver prestato attività lavorativa; ma così non è.

Infatti, il danno da interruzione del sinallagma deve essere necessariamente essere inteso (e in sede giudiziale provato) come un danno particolare che ha inciso nella controprestazione

dovuta (in termini di quantità o di qualità) generando per l'amministrazione di appartenenza un danno diverso e non sovrapponibile con la semplice mancata prestazione di lavoro, assumendosi altrimenti ad una duplicazione della medesima voce di danno, con indebita locupletazione per l'amministrazione.

In altri termini era onere della Procura specificare e provare quale danno – oltre alla omessa prestazione lavorativa – si è verificato in assenza dei convenuti dal posto di lavoro (in termini di disservizio o altro); e tale onere non è stato assolto, determinando il rigetto della richiesta risarcitoria di tale voce di danno.

4. Sul danno diretto

4.1 Nel merito delle singole **condotte antigiuridiche** contestate dall'attore, quest'ultimo ha così precisato:

- Montuoro Domenico, ha posto in essere **n. 22 episodi di assenteismo ingiustificato, per un totale di 13 ore, 48 minuti e 22 secondi**, tra il 5 dicembre 2016 ed il 10 aprile 2017;
- Minichini Filomena, ha posto in essere **n. 20 episodi di assenteismo ingiustificato, per un totale di 11 ore, 56 minuti e 32 secondi**, tra il 9 dicembre 2016 ed il 7 aprile 2017.

Dalle risultanze istruttorie è emerso inequivocabilmente che i convenuti hanno fraudolentemente attestato la propria presenza in servizio, assentandosi ingiustificatamente dal posto di lavoro ed allontanandosi dal posto di lavoro in carenza di alcuna autorizzazione o giustificazione, senza strisciare il proprio badge sul rilevatore marcatempo.

Di tale circostanza viene data evidenza nell'ampio corredo probatorio, frutto dell'indagine della Guardia di Finanza (cfr. Produzione del P.M.).

Tutti i convenuti, per gli stessi fatti, sono stati rinviati a giudizio innanzi al Tribunale penale di Catanzaro per i reati di cui agli artt. 81, comma 2 c.p., 640, commi 1 e 2 c.p., art. 55-quinquies D. lgs. n. 165/01, con procedimento penale (cfr., All. nota GdF, prot. n. 0149903/2021) tutt'ora in corso come indicato dagli atti di causa.

4.2 Quanto alle varie **eccezioni articolare dalle difese sulle condotte in contestazione**, esse appaiono prive di fondamento.

4.2.1 Con riferimento all'eccezione relativa al ***difetto di prova delle condotte assenteistiche*** va anzitutto premesso che nessun rilievo ha la mancanza di una decisione del giudice penale, ed in particolare la circostanza che in quella sede non siano contestati episodi oggetto del presente giudizio; infatti, dato che nella fattispecie di cui si discute non sussiste la pregiudizialità penale, ai fini dell'accertamento dei fatti di causa non occorre un giudicato penale, e la prospettazione attorea verte su tutti gli elementi di prova portati all'attenzione del Collegio e non solo di quanto è stato azionato in tale sede.

Né ha rilievo l'eccezione mancanza di una prova formata nel processo penale, nel contraddittorio delle parti, in quanto per pacifica giurisprudenza il giudizio contabile è autonomo dal giudizio

penale, anche quando la Procura contabile agisca sulla base della documentazione proveniente da tale giudizio. Infatti, è ben possibile che fatti ed elementi valutati in un determinato modo in ambito penale ricevano una diversa lettura – e prospettiva in sede di azione giudiziaria – nel giudizio di responsabilità amministrativa che, come noto, persegue finalità sue proprie (sostanzialmente risarcitorie) diverse da quelle a cui è volto il giudizio penale.

Infine, quanto all'eccepita inutilizzabilità probatoria degli atti della Guardia di finanza, va evidenziato che – se ai fini penali può porsi in discussione la validità come prova di elementi formati dalla polizia giudiziaria senza il contraddittorio, alla luce dell'art.111, comma 3 e 4, Cost. e delle regole del c.p.p.– ai fini del processo contabile (che, si ricorda, ha ad oggetto non sanzioni, ma pretese risarcitorie) l'art.111, commi 1 e 2, Cost. e le regole del c.g.c. dettano regole diverse, e non indicano preclusioni legali all'utilizzo di tali fonti di prova, che sono acquisibili nel processo nel contraddittorio delle parti – con spazio per specifiche contestazioni del convenuto – e come elemento di valutazione del giudice.

Tanto premesso, nella concreta fattispecie il compendio probatorio estremamente articolato della Guardia di finanza offre evidenza delle tesi prospettate dalla Procura, circa le uscite dalla sede di servizio senza la smarcatura del badge: sia il riconoscimento dei convenuti, sia l'accertamento dei singoli episodi di

allontanamento dalla sede di servizio risultano eseguiti con modalità coerenti e convincenti, ovvero non solo con il confronto tra carte di identità e videoriprese, ma anche tramite le targhe delle auto sulle quali i convenuti si sono allontanati, risultate nella loro disponibilità (cfr. ad esempio prima annotazione di servizio, pag. 261 segg., pagg. 266 segg.)

4.2.2 Rispetto all'eccezione della convenuta Minichini della ***presenza di ore di straordinario non retribuito***, indicando un'eccedenza oraria non retribuita pari complessivamente a 1004 minuti, la contestazione della Procura regionale resta integra.

Infatti, si osserva che nella vicenda di cui si discute non viene in rilievo la condotta genericamente intesa del dipendente nell'arco della sua vita lavorativa e neppure nel lasso di tempo in cui vengono contestati gli episodi di assenteismo, quanto appunto la condotta rispetto a singoli specifici episodi che recano in sé una condotta antigiuridica che il legislatore ha ritenuto produttivi di danno svincolandoli dall'eventuale condanna penale.

In altri termini ciò che rileva sono i singoli episodi, comunque reiterati nel tempo con un rilievo significativo di ore e, dunque, foriere di danno, in cui veniva falsamente attestata la presenza in sede, a nulla rilevando l'eventuale mancato utilizzo dei relativi straordinari lavorati e non retribuiti, poiché non vi è una sorta di stanza di compensazione tra crediti e debiti orari in calce alla

quale individuare un eventuale saldo positivo, tenuto conto che le ore lavorate in eccesso e non retribuite danno luogo, comunque, ad un diritto di riposo compensativo.

5. Ciò premesso, sotto il profilo soggettivo il Collegio ravvisa nella condotta contestata l'elemento subiettivo in termini di **dolo diretto e intenzionale**, dal momento che dalle videoregistrazioni effettuate, confermate anche dalle risultanze documentali emergenti dal registro delle presenze, risulta che i convenuti, hanno testato falsamente la propria presenza in servizio, a danno dell'Amministrazione di appartenenza. Va solo precisato che la durata complessiva dell'allontanamento non incide – oltre che sull'elemento oggettivo dell'illecito – sulla qualificazione dolosa della condotta, atteso che a tal fine è sufficiente la coscienza e volontà di non timbrare regolarmente le uscite, così esponendo l'amministrazione alla pubblica disapprovazione (a prescindere dalla lieve tenuità del fatto, da pretesi controcrediti orari per ore in eccesso non retribuite e dall'intento fraudolento rilevanti ai fini penali); coscienza e volontà che nei casi in esame si presume in base alla frequenza ed alle modalità degli episodi.

6. Parimenti non può esservi alcuna esitazione circa l'esistenza di un **nesso eziologico diretto** tra la condotta assenteista e il danno diretto all'erario, in quanto le ore documentate di assenza ingiustificata dal servizio sono state retribuite dall'Amministrazione, si da rendere quel montante orario indebito e, pertanto, esso deve essere risarcito.

Pertanto, i convenuti sono chiamati a risarcire il danno patrimoniale in ragione delle ore di assenza dal posto di lavoro e della retribuzione media oraria, secondo la prospettazione attorea, nei seguenti termini:

Montuoro Domenico, per ore 13:48:22 con retribuzione oraria di € 14,13, per la somma di € 190,55;

Minichini Filomena, per ore 11:56:32 con retribuzione oraria di € 14,96, per la somma di € 173,04.

Per completezza, va evidenziato che ovviamente non può portarsi in compensazione un preteso controcredito per pretese ore di straordinario, in quanto da un lato tale credito non è liquido ed esigibile (in assenza di attestazioni sulle esigenze di servizio che giustificavano tale permanenza negli uffici e della mancata fruizione di riposi compensativi se spettanti), dall'altro l'accertamento di tale preteso controcredito esorbita dalla giurisdizione contabile.

7. Sul danno all'immagine.

Rispetto a tale voce di danno la domanda è fondata e deve essere accolta.

Infatti, nella fattispecie sottoposta all'esame del Collegio ricorrono tutti gli elementi costitutivi di tale figura speciale di responsabilità amministrativa, in particolare – oltre alla condotta fraudolenta della falsa attestazione della presenza in servizio accertata nei termini anzidetti (che costituisce dolosa violazione dei doveri di servizio e costituisce presupposto causale

necessario della lesione di immagine all'amministrazione) – la sussistenza del c.d. *clamor fori*, elemento quest'ultimo richiesto dalla prevalente giurisprudenza contabile quale aggravante di una condotta che reca in se stessa offesa al decoro della pubblica amministrazione (cfr., ex pluribus, Corte dei conti, Sez. II App. n. 662/2011, Sez. giur. App. Sicilia, n. 177/2018, Sez. Piemonte, n. 26/2014) e che dunque rileva ai fini della quantificazione del danno, laddove altra lo configura come elemento costitutivo dell'*an debeatur* (Cfr., Corte dei conti, Sez. Lombardia, n. 47/2014), reputando necessario il raggiungimento di una soglia minima di offensività.

Nel caso di cui si discute dalla documentazione in atti emerge che la vicenda ha avuto larghissimo clamore mediatico, sia su organi di stampa nazionale e locale, sia sul Web, sulla radio e sulle emittenti televisive e non vi sono dubbi sul fatto che la condotta dei convenuti abbia offuscato gravemente l'immagine dell'Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio, andando ad incidere su un settore, quello sanitario, che desta la maggiore sensibilità nella comunità degli amministrati, offrendo ai medesimi un senso di impunità unitamente alla considerazione comune di avere considerato il luogo di lavoro privo di regole da cui entrare ed uscire a piacimento. E la pretesa estraneità dei convenuti alla misura cautelare non toglie che essi siano stati espressamente citati dall'indagine come attinti dall'indagine per assenteismo (cfr. Produzione del P.M., All.6 Gazzetta del Sud di Catanzaro

del 24.4.2020).

A tale considerazione, occorre aggiungere che il discredito dell'immagine della sanità dell'Azienda ospedaliera è vieppiù aumentato dalla circostanza che gli episodi in questione sono stati reiterati nel tempo e protrattisi quotidianamente nell'arco di quattro mesi di rilevazione.

7.1. Sulla **quantificazione del danno**, tuttavia, il Collegio ritiene di dover applicare un criterio di quantificazione diverso da quello lineare adoperato dall'attore (il quale ha moltiplicato la retribuzione lorda mensile per 6, sul presupposto che il riverbero del danno all'immagine è superiore certamente ai 4 mesi in cui è circoscritto il danno erariale diretto).

In tal senso, al fine di parametrare correttamente il danno d'immagine prodotto alle condotte *uti singuli* contestate, il Collegio ritiene di dover identificare quale base di calcolo, a cui applicare un coefficiente moltiplicatore, il danno patrimoniale diretto cagionato, perché da esso genera il successivo danno d'immagine (atteso che la lesione dell'immagine della PA è un danno conseguenza della lesione primaria) e dunque la effettiva retribuzione indebitamente percepita (in luogo della mensilità lorda prospettata dalla Procura regionale).

Rispetto a tale base di riferimento – al fine di identificare il danno da ristorare – è poi necessario considerare plurimi fattori, quali il numero reiterato di episodi, la condotta in concreto posta in essere (allontanamento ingiustificato dal posto di lavoro,

senza strisciare il proprio badge sul rilevatore marcatempo e timbratura in uscita presso lettori badge presenti in altri uffici dell'Azienda Ospedaliera e vicini all'abitazione di residenza), nonché la circostanza di essere stato o meno destinatario di misure cautelari per la condotta tenuta.

Con queste premesse, il Collegio, in ragione di un criterio equitativo, ritiene corretto ascrivere il danno all'immagine nei confronti dei convenuti nei termini che seguono:

- Montuoro Domenico, € 190,55 x 10 = € 1.905,50;
- Minichini Filomena, € 173,04 x 12 = € 2.076,48.

8. Conclusivamente, il danno complessivo che i convenuti dovranno risarcire all'Azienda Ospedaliera è:

- Montuoro Domenico, € 190,55 (danno diretto) ed € 1.905,50 (danno d'immagine) per complessivi € 2.096,05;
- Minichini Filomena, € 173,04 (danno diretto) ed € 2.076,48 (danno d'immagine) per complessivi € 2.249,52.

9. Le somme oggetto di condanna dovranno essere maggiorate di **rivalutazione monetaria** calcolata secondo gli indici ISTAT dal momento del verificarsi del danno alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché di **interessi legali** sulla somma rivalutata da tale data al soddisfo.

10. Le **spese di giudizio** seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria,

	31	
	definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio di re-	
	sponsabilità promosso dalla Procura Regionale per la Regione	
	Calabria iscritto al n. 23856 del Registro di Segreteria:	
	- accoglie parzialmente la domanda;	
	- rigetta la domanda di risarcimento del danno da alterazione	
	del sinallagma contrattuale;	
	- condanna al risarcimento del danno patrimoniale ed all'im-	
	agine nei confronti dell'Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio	
	di Catanzaro (oggi Azienda Ospedaliera Universitaria "Renato	
	Dulbecco"), e quindi:	
	- Montuoro Domenico al pagamento di complessivi	
	€ 2.096,05,	
	- Minichini Filomena, al pagamento di complessivi €	
	2.249,52,	
	nonché al pagamento di interessi e rivalutazione come in moti-	
	vazione, per ognuno sulla somma rispettivamente dovuta;	
	- condanna Montuoro Domenico e Minichini Filomena al paga-	
	mento in parti uguali delle spese di giudizio in favore dell'Erario,	
	che si quantificano come da nota a margine.	
	Manda alla Segreteria per adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 14 maggio	
	2024.	
	Il Relatore	Il Presidente
	Guido Tarantelli	Luigi Cirillo
	Firmato digitalmente	Firmato digitalmente

NOTA SPESE Giudizio n. 23856	FOGLIO	IMPORTO
ORIGINALE ATTO DI CITAZIONE	10	€ 160,00
n. 2 copie predetto atto per uso notifica	20	€ 320,00
ORIGINALE DP FISSAZIONE UDENZA	1	€ 16,00
n. 2 copie predetto atto per uso notifica	2	€ 32,00
NOTIFICHE		€ 41,34
ORIGINALE SENTENZA	8	€ 22,69
FORMULA ESECUTIVA SENTENZA		€ 128,00
DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA	8	€ 128,00
TOTALE		€ 13,10
DICONSÌ EURO OTTOCENTOSessantuno/13		€ 861,13
	Il Funzionario	
	Dott.ssa Stefania Vastapolo	
	Firmato digitalmente	

